



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 307 del 30/06/2023

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Corpi delle Majorettes

Firmato da: Corrado Matera

PROPOSTA DI LEGGE

**“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania
e dei Corpi delle Majorettes”**

Ad iniziativa del Consigliere

CORRADO MATERA

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica campana, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.
2. La Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1 promuove:
 - a) attività di studio e gemellaggio con altri gruppi bandistici nazionali e internazionali;
 - b) progetti di ricerca, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, gli atenei della regione e con qualificati istituti e centri culturali sia locali che nazionali, nonché associazioni bandistiche volti a censire, recuperare, salvaguardare e rendere fruibile, anche in rete, il patrimonio storico-documentale e materiale delle bande musicali della Campania;
 - c) la conoscenza e la diffusione della cultura e della pratica musicale di tipo bandistico, anche mediante progetti di orientamento musicale e di formazione per gruppi majorettes da parata, in collaborazione con le associazioni culturali e le scuole di ogni ordine e grado;
 - d) la formazione e l'aggiornamento dei musicisti, dei docenti, degli istruttori e dei Direttori d'orchestra, attraverso convegni, seminari e masterclass organizzati d'intesa con i Conservatori di Musica e i Licei Musicali nonché con le orchestre stabili della Regione Campania e delle altre regioni, nonché di altri Paesi Europei;
 - e) l'individuazione, anche attraverso la sinergia con i Comuni della regione, di spazi da utilizzare per le attività musicali di prova dei corpi bandistici;
 - e) l'organizzazione di manifestazioni e rassegne finalizzate allo scambio di esperienze con altre regioni italiane e straniere;
 - f) catalogazione e conservazione delle partiture e delle composizioni, nonché la produzione di nuovi repertori da parte dei compositori campani, compresi rilievi sonori, video e fotografici.

Art. 2

(Albo Regionale delle bande musicali e dei corpi delle majorettes)

1. Presso l'Assessorato regionale alla Cultura, è istituito l'Albo Regionale delle bande musicali, che comprende la sezione dedicata ai corpi delle Majorettes.
2. L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione, dell'esistenza dei seguenti requisiti:
 - a) svolgere attività musicale organizzata in corpi bandistici a carattere stabile e continuativo, prevalentemente nei territori della Campania, con il supporto di scuole di musica permanenti e/o corsi di formazione organizzati secondo calendari stabili e continuativi;
 - b) essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa e con sede legale nel territorio regionale;
 - c) dimostrare di avere svolto, nel triennio precedente, l'attività musicale organizzata in corpo bandistico in un numero non inferiore alle 5 esibizioni / prestazioni artistiche per ciascun anno;
 - d) essere composti da un organico sufficiente alla esecuzione dei programmi musicali della tradizione bandistica intesi come marce militari, marce sinfoniche, tutte le musiche originali per banda e le trascrizioni dal repertorio lirico - sinfonico, nonché avere la figura del maestro/direttore qualificato;
 - e) per la sezione dedicata ai corpi delle majorettes il minimo è di 10 elementi.
3. La Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di iscrizione nell'albo e la documentazione da allegare alla domanda, nonché le modalità in cui opera la decadenza dell'iscrizione stessa.
4. La Giunta regionale ogni due anni effettua la revisione e l'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari degli iscritti.
5. La perdita di uno o più requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo comporta la cancellazione della banda musicale dall'albo regionale.
6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 3

(Istituzione della giornata dedicata alle bande musicali)

1. La Regione Campania istituisce la giornata dedicata ai corpi bandistici, individuata nell'ultima domenica del mese di maggio, allo scopo di celebrare ogni anno su tutto il territorio regionale la tradizione bandistica, anche attraverso la realizzazione di convegni, dibattiti, forum, mostre e l'esibizione delle bande musicali locali.

Art. 4

(Contributi)

1. La Regione, in favore dei gruppi bandistici iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2, concede annualmente contributi:
 - a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di strumenti e attrezzature musicali da banda, fisse o mobili, comprese le spese per l'acquisto delle divise dei corpi bandistici;
 - b) per l'acquisto, la copiatura e rilegatura delle partiture musicali per bande;
 - c) per le spese di gestione delle scuole di musica la cui attività è in tutto o in parte a sostegno delle bande musicali;

d) per la realizzazione di corsi di formazione sulle tecniche musicali dei corpi bandistici rivolti ai musicisti, ai docenti, agli istruttori e ai Direttori d'orchestra;

e) per la realizzazione di manifestazioni che prevedono la partecipazione delle singole bande musicali locali, anche insieme a corpi bandistici provenienti da altri territori nazionali ed europei, improntate al recupero, alla tutela, alla valorizzazione e promozione delle culture e tradizioni regionali.

2. La Giunta regionale con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5

(Adempimenti)

1. La Giunta regionale, esaminate le domande, approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 2.

2. Il contributo deve essere finalizzato espressamente alle previsioni di cui all'articolo 4. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione competente una relazione che descrive:

a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore dei corpi bandistici iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2;

b) i progetti realizzati con i contributi erogati ai soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 2.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.